



Bruxelles, 3 marzo 2020
(OR. en)

6505/20

DENLEG 18
AGRI 72
SAN 70
DELECT 28

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	2 marzo 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 74 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 74 final.

All.: COM(2020) 74 final



Bruxelles, 2.3.2020
COM(2020) 74 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

Indice

1. DIRETTIVA (UE) 2015/2203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE 2015, SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE CASEINE E AI CASEINATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 83/417/CEE DE CONSIGLIO	1
1.1. Introduzione	1
1.2. Base giuridica	2
1.3. Esercizio della delega	2
1.4. Conclusioni	2

1. DIRETTIVA (UE) 2015/2203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE 2015, SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE CASEINE E AI CASEINATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 83/417/CEE DEL CONSIGLIO

1.1. Introduzione

La direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ dispone il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di caseine e caseinati destinati all'alimentazione umana al fine di agevolare la libera circolazione delle merci nel mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di tutela della salute.

L'articolo 5 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le norme stabilite agli allegati I e II per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico.

¹ Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1).

1.2. Base giuridica

La relazione è presentata in ottemperanza all'articolo 6, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 dicembre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

1.3. Esercizio della delega

La Commissione non ha adottato nessun atto delegato ai sensi dell'articolo 5, in quanto non ha individuato alcuna necessità di modificare le norme stabilite agli allegati I e II. Al momento, essa non prevede di esercitare la delega di potere nel prossimo futuro, ma non può escludere che le risulti necessario avvalersene.

1.4. Conclusioni

La delega di potere non è stata esercitata in quanto non vi era alcun obbligo giuridico né alcuna necessità di avvalersene.